

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VEG&JOY



## Costituzione e scopi

### Art. 1

È costituita in PIACENZA, Regione Emilia-Romagna, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000 e delle Legge Regionale n. 34/2002 e delle successive modificazioni introdotte dalla L.R. n. 8/2014, operante in ambito culturale, ricreativo e didattico denominata ASSOCIAZIONE VEG&JOY (d'ora in avanti "Associazione"), e avente sede legale in Piacenza, in via Nizzolaro 105.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico ed a carattere democratico.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, nell'arco della propria vita associativa, potrà cambiare sede legale, nonché utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività sedi diverse da quella legale.

### Art. 2

L'Associazione aderisce all'Associazione ARCI (associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000) di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

### Art. 3

L'Associazione si prefigge di contribuire alla piena attuazione dei principi di eguaglianza di specie e di rispetto reciproco.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione: illustrare, chiarire, favorire l'avvicinamento alla filosofia vegan a cui le persone si approcciano per motivi di natura salutistica, ecologista, etica o religiosa.

L'associazione si impegna a:

- attuare iniziative finalizzate a far conoscere uno stile di vita basato sul rifiuto di ogni forma di sfruttamento degli animali (per alimentazione, abbigliamento, spettacolo e ogni altro scopo);
- organizzare momenti formativi per insegnare le tecniche di preparazione di cibi di origine vegetale;
- promuovere l'autoproduzione e insegnarne le tecniche e le modalità attraverso corsi e incontri;
- prevedere conferenze e incontri in collaborazione con enti e associazioni che tutelano la vita e la salute degli animali;
- promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una maggiore consapevolezza della persona, che permettano di avvicinare il soggetto interessato ad uno stile di vita non violento, nel rispetto del proprio io e di conseguenza di quello collettivo;
- promuovere la socializzazione tra le persone;
- favorire la divulgazione e la promozione della filosofia vegana in tutte le sue forme espressive, avvalendosi di tutti gli strumenti necessari al raggiungimento di tale scopo;
- organizzare incontri ed eventi culturali con lo scopo di informare e sensibilizzare;

- partecipare ad iniziative culturali anche a carattere privato.

Per tali scopi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale, l'Associazione potrà:

- avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite nei casi di particolare necessità previsti dalla Legge 383/2000;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità e come forma di autofinanziamento;
- richiedere agli associati quote aggiuntive per il sostentamento dell'Associazione e delle attività da essa organizzate;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

## **FORMA ASSOCIATIVA**

### **Art. 4**

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 18 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza e dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi: decesso, dimissioni, espulsione e decadenza per mancato rinnovo della quota associativa annuale.

### **Art. 5**

L'accoglimento o il diniego della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Il diniego dovrà essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda, nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso. Al momento della domanda l'aspirante socio dovrà rilasciare autocertificazione, assumendone ogni responsabilità, attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto, l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda e la presa visione dello statuto.

A seguito dell'autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, al neo iscritto potrà essere rilasciata la tessera ARCI. Il rilascio della tessera può essere effettuato da un consigliere in carica o da altro socio appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

La tessera sociale ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di tesseramento riportato sulla tessera stessa ed è l'unico documento atto a qualificare il socio come tale.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio.

Il rinnovo della tessera sociale avverrà automaticamente dietro richiesta verbale senza che il socio debba presentare alcun modulo scritto.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

#### **Art. 6**

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa.

#### **Art. 7**

Hanno diritto di partecipare alle attività organizzate tutti i soci dell'Associazione nonché quelli di altri circoli ed associazioni aderenti all'Associazione ARCI purché in possesso della tessera associativa nazionale in corso di validità.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere, qualora lo ritenga necessario, di consentire l'accesso alle proprie strutture ed attività ai soli soci dell'Associazione.

I soci ARCI di altri circoli ed associazioni debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8**

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere e alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La frequentazione delle strutture in uso all'Associazione e la partecipazione alle attività da essa organizzate può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo o danno agli altri.

#### **Art. 9**

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: ammonizione scritta, radiazione ed espulsione.

I soci sono espulsi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero a tale divieto.

### **Patrimonio sociale**

#### **Art. 10**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione ;
- dai contributi associativi;
- dai contributi straordinari di soci od Enti;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da erogazioni, lasciti diversi ed altre entrate compatibili con le finalità di associazionismo di promozione sociale proprie di ARCI;
- da entrate derivanti dalla somministrazione ai soci di alimenti e bevande nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale;
- da entrate derivanti da attività istituzionali organizzate dall'Associazione;
- da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali condotte nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 11**

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Le somme versate per le tessere e per le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso, salvo quanto previsto dall'art. 5.

#### **Bilancio**

##### **Art. 12**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Possono essere previste deroghe solo in caso di comprovata necessità o acclarato impedimento.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria, lo stato patrimoniale e le partite creditorie e debitorie.

##### **Art. 13**

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere utilizzato per l'attività sociale, per le iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature o accantonato quale fondo di riserva. Una parte del residuo potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

#### **Organi sociali**

##### **Art. 14**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative sono completamente gratuite. Saranno rimborsate le sole spese inerenti lo svolgimento di incarichi specifici.



## **ASSEMBLEE**

### **Art. 15**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno cinque giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

### **Art. 16**

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata di norma almeno una volta l'anno. Essa, di norma:

- approva il programma delle attività sociali;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera su tutte le questioni attinenti la corretta gestione dell'Associazione;
- delibera il cambio della sede legale dell'Associazione, quando necessario;
- analizza l'operato del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio dispone di un solo voto.

### **Art. 17**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci maggiorenni su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Vale la regola del voto singolo. La delega è ammessa unicamente nelle assemblee straordinarie ed ogni socio può essere portatore di massimo cinque deleghe.

### **Art. 18**

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- qualora decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei soci.

L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro un mese dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

#### **Art. 19**

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare anche sulle modifiche da apportare al presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione del suo patrimonio.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche del presente statuto vale la regola generale di cui all'art. 17.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Laddove, nel corso di tre successive convocazioni, non sia raggiunto il quorum previsto per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, decideranno gli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 20**

Le votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno avvengono normalmente per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni quattro anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Allorché ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti, si può procedere a votazione palese. Le modalità di candidatura e di votazione saranno decise per tempo dal Consiglio Direttivo che licenzierà un apposito regolamento.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

#### **Art. 21**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un libro verbali a cura di un segretario nominato per l'occasione, che sottoscrive il verbale unitamente al presidente. Il libro verbali dovrà essere a disposizione dei soci.

Qualora le elezioni degli organismi dirigenti si svolgano a scrutinio segreto, dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche. In caso di votazione palese, bisognerà riportare se l'elezione sia avvenuta all'unanimità, ovvero con quanti contrari ed astenuti.

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Art. 22**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

##### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più vicepresidenti, incarica il segretario che dovrà occuparsi di redigere il verbale, e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva

assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza dei consiglieri si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul libro verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Funzioni del Consiglio Direttivo**

##### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- organizza le attività sociali;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- può obbligare cambiariamente l'Associazione, concedere garanzie personali o reali, compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria, richiedere ed utilizzare fidi, assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine;
- formula i regolamenti interni;
- delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- aggiorna e custodisce il libro soci e il libro verbali.

#### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

##### **Art. 26**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; presiede di norma le sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente delegato.

Può, in casi d'urgenza, assumere provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso alla prima seduta utile.

## GARANZIA E CONTROLLO

### Art. 27

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione del Collegio dei Garanti costituito a livello provinciale o comunque dei livelli sovra ordinati dell'Associazione Arci. È fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

## Scioglimento dell'Associazione

### Art. 28

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'artt. 17, 18 e 19. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione e comunque per fini di utilità sociale, in armonia con quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

## Disposizioni finali

### Art. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Approvato dall'Assemblea costituente dell'Associazione in data 22/07/2015.

Il Presidente

Martina Chiodaroli



Il Segretario

Francesca Volta

